

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO,
FINIZZI, ARENA e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1971

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'impulso dato recentemente alla riforma della pubblica amministrazione, con l'approvazione di rilevantissimi provvedimenti legislativi che ristrutturano profondamente gli uffici, le competenze e le carriere di tutti i Ministeri e delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; il passaggio dell'ordinamento regionale dalla fase di formulazione nelle sue linee essenziali a quella della sua concreta attuazione, rendono indilazionabile l'adozione di adeguate riforme di quegli istituti la cui organizzazione non appare più rispondente alle sempre maggiori funzioni che sono destinati ad adempiere.

Conseguentemente, dopo avere delineato i principi informativi dell'assetto dell'amministrazione attiva per renderne l'attività più snella e aderente alle moderne esigenze, non può omettersi di adeguare i medesimi principi all'ordinamento dell'organo cui è affidata istituzionalmente la tutela giudiziaria della pubblica amministrazione: l'Avvocatura dello Stato.

Le direttive di una riforma legislativa di questo benemerito istituto, le cui origini (presso di noi) risalgono nel tempo sino al diritto romano, devono prendere le mosse dalle seguenti due constatazioni: il carattere eminentemente professionale delle funzioni adempiute dagli avvocati e procuratori dello Stato avanti a tutte le magistrature, in diretto confronto con avvocati del libero foro a qualsiasi livello per la tutela degli interessi dello Stato, e il sempre più penetrante e vasto intervento qualitativo e quantitativo richiesto a detto organo di difesa legale della pubblica amministrazione in corrispondenza con il costante aumento delle funzioni assunte dallo Stato.

Sotto il primo aspetto, la conservazione di qualifiche non corrispondenti all'esercizio di mansioni differenziate, bensì preordinate al mantenimento di una gerarchia all'interno dell'istituto oltre i limiti funzionali imposti dalla necessità di una organizzazione unitaria, costituisce una superflua, anzi dannosa sovrastruttura che contrasta con l'essenza squisitamente professionale di

una attività che trova la propria compiuta realizzazione, al di fuori di ogni burocratico schema, quando sia consentito di sviluppare al massimo il talento della persona umana.

Muovendo dalla considerazione che in un organismo come quello dell'Avvocatura dello Stato non è possibile rinvenire altre funzioni, se non quella direttiva, insopprimibile per una vita ordinata dell'istituto, e quella tipicamente professionale esplicita dai singoli, il presente disegno di legge riordina le qualifiche previste dall'attuale ordinamento, riducendole a quelle essenziali per l'adempimento di dette due funzioni. Pertanto, è stata prevista l'unica qualifica di « avvocato dello Stato », in luogo delle tre distinte qualifiche nella quali, nonostante l'identità di funzione, oggi si articola parte della carriera.

Peraltro, nell'ambito dell'unica qualifica prevista, s'è garantita una ragionevole progressione economica giustificata dalla sempre più affinata qualificazione conseguente all'esercizio della professione nel corso degli anni.

È stata mantenuta, invece, la distinzione tra procuratore ed avvocato, che trova riscontro nella legge forense e nelle norme di procedura, perchè sostanzialmente diverse sono le mansioni in tali qualifiche espletate.

Ugualmente è stata conservata la distinta qualifica di vice avvocato generale, rispondente ad effettive funzioni direttive necessarie in un organismo avente così vasti e molteplici compiti.

Sotto il secondo profilo, il presente disegno di legge tiene conto dell'imponente aumento degli affari trattati dal corpo degli avvocati e procuratori dello Stato, rimasto sostanzialmente quasi immutato dal 1925 ad oggi, con sacrificio notevole da parte dei singoli, per cui è stato previsto il necessario aumento di organico.

Punto essenziale, poi, è lo strumento normativo previsto nel presente disegno di legge per garantire l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati dello Stato, in ragione della necessità di assicurare il pieno e libero

esercizio delle funzioni secondo scienza e coscienza.

L'esigenza, infine, dell'unità di indirizzo, particolarmente sentita negli ultimi anni per l'ampiezza delle attività svolte dall'istituto, viene affrontata e risolta nel presente disegno di legge, prevedendosi la costituzione di commissioni di coordinamento in seno alla Avvocatura generale dello Stato.

Affidiamo, pertanto, agli onorevoli colleghi la sollecita approvazione del presente disegno di legge, data l'urgenza indilazionabile di provvedere ad una riforma dell'Avvocatura dello Stato che consenta a un così glorioso istituto di mantenere l'elevato livello qualitativo e l'altissimo grado di efficienza sino ad oggi valorosamente raggiunti, tutelandone altresì l'indipendenza e l'autonomia delle funzioni istituzionalmente spettanti, senza di che nessun corretto esercizio di attività professionali appare concepibile.

Il contenuto del presente disegno di legge prevede all'articolo 1 — coerentemente ad un indirizzo già accolto nel nostro ordinamento giuridico e recentemente codificato come principio generale nell'articolo 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, secondo cui « i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali » — il riordinamento della carriera degli avvocati e procuratori dello Stato con la eliminazione di ogni sovrastruttura burocratica, superflua, in considerazione dell'attività eminentemente professionale svolta dagli avvocati e procuratori dello Stato. Vengono soppresse le qualifiche che attualmente, lungi dall'attribuire a chi le ricopre funzioni differenziate, servono essenzialmente a giustificare aumenti progressivi del trattamento economico.

È stata, quindi, prevista l'unificazione delle varie qualifiche di procuratore sotto la denominazione di « sostituto procuratore dello Stato », mentre è stata mantenuta l'attuale qualifica di « procuratore aggiunto » nell'ambito delle attribuzioni di procura, perchè quest'ultimo resta abilitato all'assistenza legale ed alle funzioni di procura unicamente innanzi alle preture ed agli uffici del giudice conciliatore.

Nell'ambito, poi, del ruolo degli avvocati è prevista l'unificazione, sotto la denominazione di « avvocato dello Stato », delle attuali qualifiche di « sostituto avvocato », « vice avvocato » e « sostituto avvocato generale ». Difatti, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, tutti gli avvocati dello Stato, senza distinzione alcuna tra le varie qualifiche o gradi attribuiti, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede. Appare evidente che alle dette tre attuali qualifiche non corrispondono funzioni professionali differenziate bensì maggiori classi di stipendio, in virtù dell'anzianità e della maggiore qualificazione professionale acquisita con essa nell'esercizio delle medesime funzioni.

Il mantenimento delle distinte qualifiche di avvocato generale e di vice avvocato generale si giustifica, invece, con le effettive funzioni di dirigenza svolte dall'avvocato generale e, in via sussidiaria, dai vice avvocati generali. Questi ultimi, se da un lato conservano la trattazione di affari di particolare importanza, continuando così a svolgere attività professionale ad altissimo livello, d'altro lato sono gli stretti collaboratori dell'avvocato generale nell'esercizio delle funzioni di dirigenza dell'istituto: essi sono di regola preposti ai singoli rami di contenzioso e consultivo dello Stato, con funzioni direttive e di coordinamento.

L'enorme aumento del lavoro, in sede consultiva e in sede contenziosa, come risulta dai dati statistici (dal 1930 ad oggi sono state istituite sette nuove avvocature distrettuali; gli affari contenziosi e consultivi sono più che raddoppiati con una progressione costante negli ultimi anni), con un ulteriore prevedibile impulso in conseguenza dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, impone un aumento dell'organico adeguato alle esigenze attuali, soprattutto se si considera che il numero complessivo degli avvocati e procuratori dello Stato, attualmente di 276 posti, è di appena il 12,3 per cento superiore alla dotazione organica stabilita quarantacinque anni or sono con il regio decreto 1° maggio 1925, n. 581 (242 posti). Ciò indurrebbe, se si

potesse affrontare definitivamente il problema, a raddoppiare addirittura l'organico oggi esistente, con la certezza di ottenere prontamente il beneficio di uno snellimento decisivo nella trattazione degli affari consultivi e contenziosi dello Stato, ma le limitate disponibilità di bilancio consentono soltanto un aumento del 14 per cento circa dell'organico attuale (40 posti in più), passando così da un organico complessivo di 276 posti a 316 posti.

L'eliminazione di qualifiche non corrispondenti a specifiche funzioni e il previsto aumento complessivo dei posti suggeriscono una diversa strutturazione del ruolo per adeguarlo alle attuali esigenze di lavoro.

Il numero dei vice avvocati generali viene aumentato di nove unità in considerazione delle più vaste funzioni loro attribuite con il presente disegno di legge. Il numero dei posti di avvocato dello Stato, risultante dalla unificazione delle tre qualifiche di sostituto avvocato generale, vice avvocato e sostituto avvocato viene fissato in 247, con l'aumento di quarantuno unità, che deriva in parte (dieci unità) dalla corrispondente contrazione del ruolo dei procuratori dello Stato. Questo aumento consentirà, oltre che l'immissione nel ruolo degli avvocati di alcuni procuratori con lunga anzianità, secondo le norme transitorie che vedremo, il reclutamento di nuovi qualificati elementi, attraverso i normali sistemi di assunzione del personale, per sopperire alle maggiori esigenze di servizio. Il numero dei posti nel ruolo dei procuratori, a seguito della soppressione delle qualifiche non corrispondenti a differenziate funzioni, viene fissato in cinquanta, ritenendosi sufficiente tale entità per assicurare i compiti di procura.

L'abolizione di alcune qualifiche ha imposto la modificazione, con l'articolo 2, delle norme sulla composizione della commissione giudicatrice dell'esame iniziale della carriera. Anche con gli articoli 3 e 4 sono state dettate alcune norme di coordinamento che lasciano sostanzialmente inalterati i principi già esistenti, per i quali i procuratori attendono alla trattazione degli affari loro affidati e svolgono le funzioni di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procura in via esclusiva allorchè si tratta di affari trattati da avvocati dello Stato, con ciò ribadendosi la funzione in parte coadiuvatrice dell'attività degli avvocati svolta dai procuratori. Si è ribadito anche che il procuratore nel primo anno di servizio, con la qualifica di procuratore aggiunto, può svolgere le funzioni esterne esclusivamente in pretura e in conciliazione; allo scadere del primo anno, che può assimilarsi al periodo di pratica forense, il procuratore aggiunto cambia funzione essendo abilitato all'assistenza legale e alla difesa senza il predetto limite, sicchè è opportuno che egli cambi anche qualifica; si prevede, quindi, la promozione a sostituto procuratore, con l'alternativa della dispensa dal servizio, per coloro che, dichiarati impromovibili, hanno dimostrato scarsa attitudine alla professione non superando in tal modo il periodo di tirocinio necessario per la conferma.

Con l'articolo 5 si disciplina la progressione economica di stipendio per i procuratori dello Stato. Si prevedono, come si è detto, due qualifiche, che corrispondono a due funzioni distinte: procuratore aggiunto e sostituto procuratore. Poichè nella seconda qualifica è possibile che il procuratore resti per tutta la carriera, se non superi il concorso pubblico per avvocato ovvero l'esame di idoneità per avvocato previsto nel successivo articolo 6, terzo comma, si è ritenuto opportuno assicurare una progressione di stipendio attribuendo alcune classi, il cui raggiungimento è subordinato, pur nel rispetto del ruolo di anzianità, ad un giudizio di merito. L'ultima classe di stipendio viene attribuita al procuratore dopo almeno dodici anni dall'ingresso in carriera (dopo di che la progressione economica è data solo dagli scatti biennali) e corrisponde all'attuale coefficiente del procuratore capo dello Stato (ex grado sesto). Invero, per le vigenti norme all'apice della carriera al procuratore è attribuito un coefficiente maggiore (procuratore capo dopo quattro anni dalla nomina: ex grado quinto), ma si è ritenuto opportuno limitare la progressione di stipendio perchè, in base alle norme che seguono e diversamente da quanto è previsto nella normativa vigente, il procuratore

può essere immesso nel ruolo degli avvocati non solo con il concorso pubblico, ma anche con l'esame di idoneità riservato. Il notevolissimo vantaggio concesso con questa possibilità impone di contrarre lo sviluppo della progressione economica per coloro che restano sostituti procuratori.

Con l'articolo 6 si è voluto apportare qualche innovazione alla disciplina per il conferimento dei posti di avvocato dello Stato.

Ferma l'opportunità che il conferimento di questi posti sia fatta essenzialmente mediante concorso pubblico già esistente, che garantisce un'idonea selezione di persone altamente qualificate, scelte fra i procuratori dello Stato, gli avvocati del libero foro e magistrati ordinari e speciali, si è ritenuto opportuno, in primo luogo, ripristinare termini più lunghi per l'ammissione al concorso. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, aveva ridotto a due anni il periodo minimo da trascorrere nella carriera di procuratore o in quella di magistratura ordinaria per essere ammessi al concorso. Questo periodo sembra troppo breve per assicurare un'esperienza professionale idonea al posto di avvocato; la progressione di carriera assicurata nei successivi articoli agli avvocati dello Stato renderà comunque appetibile il posto malgrado la maggiore anzianità necessaria per partecipare al concorso.

In secondo luogo si è voluto introdurre la possibilità per i procuratori dello Stato di conseguire la qualifica di avvocato dello Stato anche al di fuori del concorso pubblico attraverso un esame di idoneità (con le norme dei successivi articoli 8 e 9). Si è inteso in tal modo garantire anche ai procuratori dello Stato, che non risultino vincitori del concorso pubblico, un adeguato sviluppo di carriera, sia pure più lento e con alcuni limiti (esclusione della promozione a vice avvocato generale ai sensi dell'articolo 14), per eliminare lo stato di profondo disagio in cui vengono a trovarsi spesso i procuratori, in considerazione del quale gli stessi esami per la nomina a procuratore sono disertati da molti aspiranti, i quali preferiscono altre carriere per non correre

l'alea di dover rimanere sempre nel ruolo di procuratori.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, che prevede la nomina senza concorso ad avvocato dello Stato degli avvocati del libero foro e dei magistrati. L'esperienza acquisita nell'applicazione di detta norma ha consigliato di apportare dei correttivi al rigore dei requisiti previsti nella sua originaria formulazione, per consentire che possa essere un valido strumento per la scelta del personale anche in eventuali situazioni di sua eccezionale carenza.

Si è ritenuto, perciò, di graduare il requisito temporale di esercizio della professione richiesto in relazione alle vacanze di posti che si intendono ricoprire. Peraltro, nella nuova formulazione della norma si è voluto anche assicurare un'equa distribuzione delle nomine senza concorso tra le varie classi di stipendio, evitando così, nei limiti del possibile, situazioni troppo pregiudizievoli per coloro che già si trovino nel ruolo.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano le modalità dell'esame di idoneità e gli effetti del suo superamento.

L'articolo 10 prevede tassativamente i casi di sospensione e di collocamento a riposo degli avvocati dello Stato, introducendo benefiche innovazioni delle quali da molto tempo si avvertiva l'esigenza. La particolare posizione degli avvocati dello Stato (si confronti il parere del Consiglio di Stato, adunanza generale del 23 novembre 1967, numero 1237), la delicatezza delle vaste e molteplici funzioni da essi svolte, così come impongono l'eliminazione di vecchie sovrastrutture burocratiche legate ad uno sviluppo di carriera articolato per gradi o qualifiche di una ormai superata concezione gerarchica, non diversamente impongono di assicurare che gli avvocati dello Stato svolgano le loro funzioni secondo scienza e coscienza, in piena indipendenza e disinteresse. L'indipendenza e il disinteresse sono sempre stati e devono essere due punti cardinali nell'esercizio dell'avvocatura (articolo 12 della legge forense): l'indipendenza determina l'imparzialità necessaria a chi deve curare, in una funzione insostituibile nel nostro ordina-

mento giudiziario, la protezione legittima degli interessi che gli sono affidati; il disinteresse è diretto al medesimo scopo ed elimina la possibilità di deviazioni tanto nella consulenza quanto nell'assistenza giudiziaria.

In armonia con questi principi, cui tutto il presente disegno di legge si ispira, si rende opportuno assicurare agli avvocati dello Stato una posizione di indipendenza sostanzialmente non dissimile da quella garantita ai magistrati ordinari e amministrativi.

Sempre in linea con i suesposti principi e considerata l'unificazione delle tre attuali qualifiche (sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale) nell'unica qualifica funzionale di « avvocato dello Stato », appare conseguenziale l'eliminazione del rapporto informativo che ora è predisposto essenzialmente per la scelta alla nomina di « vice avvocato » e « sostituto avvocato generale ».

L'articolo 11 dispone che nell'unica qualifica funzionale di « avvocato dello Stato » il trattamento economico si articola in tre classi di stipendio. Ciò, oltre ad essere una logica conseguenza derivante dalla prevista unificazione delle qualifiche soppresse per non alterare l'attuale trattamento economico, trova perfetta corrispondenza con un indirizzo generale già accolto recentemente dal legislatore (vedasi la già citata legge n. 775 del 1970) nel senso di prevedere nell'ambito di una medesima qualifica la progressione economica attraverso classi di stipendio in ragione dell'anzianità di servizio nella stessa qualifica. Si è prevista una progressione economica ragionevole che tiene conto della qualificazione richiesta per l'ingresso in carriera, della gravosità delle prestazioni e del rischio professionale.

L'articolo 12 non innova sostanzialmente alle norme per il conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale. Si è previsto, però, che la scelta sia fatta tra persone che abbiano maturato una particolare anzianità di servizio, prevedendosi anche la nomina di alcuni vice avvocati generali, limitatamente alle avvocature con maggiore mole di lavoro.

Fissando nell'articolo 13 un limite temporale all'incarico di segretario generale, si

è voluta garantire un'opportuna rotazione nello svolgimento di delicate funzioni.

Nell'articolo 14 è stato mantenuto il potere del Governo per le nomine a scelta dei vice avvocati generali dello Stato. Tuttavia, s'è prevista la possibilità di accedere ai posti di vice avvocato generale anche per turno di anzianità, limitatamente ad un terzo delle vacanze, per consentire un naturale coronamento della carriera e garantire al tempo stesso lo stato d'indipendenza e di disinteresse a fronte di possibili situazioni contingenti.

Con l'articolo 15 si estendono anche alle regioni a statuto ordinario le norme riguardanti le funzioni dell'Avvocatura nei riguardi delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 16 ristruttura la composizione degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, adattandola alle nuove disposizioni.

La continua ed imponente espansione delle competenze della pubblica amministrazione e il nuovo assetto costituzionale dello Stato, riflettendosi direttamente nell'attività dell'Avvocatura dello Stato, rendono indilazionabile l'adozione di misure che garantiscano unità di indirizzo e coordinamento nella trattazione degli affari. Si è prevista, quindi, nell'articolo 17, l'istituzione di commissioni interne di lavoro lasciando ad un regolamento da emanarsi il compito di regolare compiutamente le attribuzioni e il funzionamento, nelle direttive fissate con l'articolo in esame.

Con l'articolo 18 vengono confermate le funzioni di dirigenza e coadiuvatrici svolte dai vice avvocati generali dello Stato. Inoltre, in considerazione dell'alta qualificazione professionale e specializzazione acquisite, è parso opportuno prevedere la possibilità per essi di accedere alla presidenza dei tribunali regionali amministrativi.

L'articolo 19, in riferimento ai recenti avvenimenti sull'istituzione del divorzio, vincola la linea di condotta dell'Avvocatura nel patrocinio dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale alle direttive impartite dal Governo. Con ciò si vogliono evitare difformi posizioni fra la volontà politica che si è tradotta in legge dello Stato e l'Avvocatura, i cui compiti sono proprio di difesa di quella volontà politica e non di altre volontà.

L'articolo 20 contiene semplici norme di coordinamento con le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970, precisando le modalità di elezione dei rappresentanti del personale che debbono integrare l'attuale composizione della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

In applicazione dei principi democratici che presiedono il nostro ordinamento, considerata la larga rappresentatività attuata con la legge n. 775 del 1970 in seno alla commissione permanente, è parso opportuno estenderne le competenze e consentire, altresì, che essa esprima il suo parere sulle più rilevanti questioni riguardanti la vita dell'istituto e il governo del personale.

L'articolo 22 prevede l'istituzione di uffici distaccati dell'Avvocatura per gli affari del contenzioso diplomatico e per gli affari parlamentari, ritenendosi giusto disciplinare legislativamente attività già proficuamente da tempo espletate dall'Avvocatura dello Stato.

Con gli articoli 23 e 24 sono dettate norme transitorie dirette a garantire le posizioni acquisite.

Con l'articolo 25 si provvede alla determinazione dell'onere finanziario, che risulta di modestissima entità in rapporto ai benefici che il presente disegno di legge intende perseguire, ed alla relativa copertura in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Organico degli avvocati
e procuratori dello Stato)*

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

avvocato generale dello Stato;
vice avvocati generali dello Stato;
avvocati dello Stato;
sostituti procuratori dello Stato;
procuratori aggiunti dello Stato.

Sono soppresse le qualifiche di procuratore, procuratore capo, sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

*(Commissione giudicatrice dei concorsi per
i posti di procuratore aggiunto dello Stato)*

La commissione giudicatrice del concorso ai posti di procuratore aggiunto dello Stato è composta di un avvocato dello Stato con anzianità di almeno dieci anni dalla nomina, con funzioni di presidente, designato dall'avvocato generale; di due avvocati dello Stato con anzianità di almeno quattro anni dalla nomina, parimenti designati dall'avvocato generale; di un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente; di un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente.

Un sostituto procuratore dello Stato, designato dall'avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 3.

(Funzioni dei procuratori dello Stato)

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« I procuratori aggiunti dello Stato sono abilitati all'assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione nell'ambito di tutto il distretto della corte di appello ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui prestano servizio; inoltre, sempre con le dette limitazioni, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate ai sostituti procuratori ed avvocati dello Stato ».

I sostituti procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato.

Al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato, al principio di ogni anno, presso l'avvocatura generale dal segretario generale e presso ciascuna sede di avvocatura distrettuale dall'avvocato distrettuale.

Art. 4.

(Promozione a sostituto procuratore dello Stato e dispensa dal servizio dei procuratori aggiunti non idonei)

Il periodo di servizio da espletarsi con la qualifica di procuratore aggiunto dello Stato è stabilito in un anno ed è considerato a tutti gli effetti di legge come periodo di tirocinio.

Compiuto un anno di effettivo servizio, i procuratori aggiunti sono promossi, previo giudizio di promovibilità da parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, alla qualifica di sostituto procuratore dello Stato conservando il posto in graduatoria ottenuto nel concorso.

Coloro i quali non siano ritenuti promovibili, con giudizio motivato della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, permangono in servizio e sono sottoposti a nuovo giudizio di promovibilità dopo un anno; se anche il secondo giudizio di promovibilità è negativo, si procede alla dispensa.

Art. 5.

(Stipendi spettanti ai sostituti procuratori dello Stato)

Nell'ambito della qualifica di sostituto procuratore dello Stato sono previste quattro classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alla qualifica attuale di sostituto procuratore, alla soppressa qualifica di procuratore, al coefficiente della soppressa qualifica di procuratore dopo quattro anni dalla nomina, alla soppressa qualifica di procuratore capo.

Ai sostituti procuratori dello Stato di prima nomina spetta la prima classe di stipendio, corrispondente a quello dell'attuale qualifica di sostituto procuratore.

Ai sostituti procuratori dello Stato che abbiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la seconda classe di stipendio corrispondente a quello della soppressa qualifica di procuratore.

Ai sostituti procuratori dello Stato dopo tre anni di effettivo servizio dalla data di conseguimento della seconda classe di stipendio è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la terza classe di stipendio corrispondente all'attuale coefficiente della soppressa qualifica di procuratore dopo quattro anni dalla nomina.

Ai sostituti procuratori dello Stato dopo cinque anni di effettivo servizio dalla data di conseguimento della terza classe di stipendio è attribuita, secondo il turno di anzianità, la quarta classe di stipendio corrispondente all'attuale coefficiente della soppressa qualifica di procuratore capo.

Art. 6.

*(Conferimento dei posti
di avvocato dello Stato)*

Salvo quanto disposto nei commi terzo e sesto del presente articolo e nel terzo comma del successivo articolo 8, i posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

L'articolo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è abrogato. Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono richiamate in vigore.

Per ogni quattro posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai sostituti procuratori dello Stato i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

L'esame di idoneità può essere sostenuto non più di due volte.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei sostituti procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno sei anni di effettivo servizio, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

Resta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 7.

*(Nomina ad avvocato dello Stato
dei magistrati ed avvocati)*

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito come segue:

« A non oltre un terzo dei posti vacanti di vice avvocato generale e a non oltre un

terzo dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i vice avvocati generali previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale, e per gli altri sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'Albo da non meno di due anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della prima classe di stipendio, o da non meno di cinque anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della seconda classe di stipendio e che nell'esercizio forense abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della terza classe di stipendio, o da non meno di venti anni, qualora si tratti della nomina a vice avvocato generale dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano acquistato meritata fama;

c) i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. Questi potranno essere nominati con la qualifica o con l'attribuzione della classe di stipendio immediatamente superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di stipendio loro spettanti nella qualifica di provenienza.

Coloro che vengono nominati avvocati dello Stato con attribuzione della seconda o terza classe di stipendio sono inseriti nel ruolo dopo gli avvocati che abbiano già conseguito l'attribuzione della corrispondente classe di stipendio. Il numero dei posti conferiti, ai sensi del primo comma, con attribuzione delle classi seconda e terza di stipendio non potrà superare la metà dei posti ricoperti da avvocati dello Stato nominati negli ultimi quattro anni, a norma del primo comma del presente articolo, con attribuzione della prima classe di stipendio ».

Art. 8.

(Conferimento dei posti di avvocato dello Stato riservato agli idonei)

L'esame di idoneità, previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente legge, dovrà essere bandito quando vi siano sostituti procuratori i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I sostituti procuratori che abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso pubblico sono dispensati dall'esame di idoneità e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei con le modalità previste nel precedente comma. In tal caso per l'iscrizione nell'elenco è sufficiente il possesso di una anzianità di cinque anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

Gli iscritti nell'elenco degli idonei conseguono la nomina ad avvocato dello Stato nei limiti dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Le nomine avranno decorrenza dalla data dell'iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data, o, altrimenti, dalla data in cui si siano verificate le singole vacanze.

Art. 9.

(Esame di idoneità)

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;

2) nella redazione di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale;

3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un colloquio vertente su tutte le materie indicate dall'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 155;

2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato, appartenenti alla terza classe di stipendio, designati dalla commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, da un professore universitario di materia giuridica e da un avvocato del foro nominato dal presidente del Consiglio dell'ordine.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato designato come sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Sospensione e collocamento a riposo d'ufficio degli avvocati dello Stato)

Gli appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato non possono essere sospesi, nè collocati a riposo, d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con il loro consenso;

2) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

3) non possono essere dispensati dal servizio e collocati a riposo, se non quando, per infermità, non siano più in grado di adempiere convenientemente alle proprie funzioni, ovvero quando abbiano dato prova di negligenza abituale o di incapacità o di indegnità.

I provvedimenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente comma debbono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i vice avvocati generali, udita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, per gli avvocati dello Stato.

Il rapporto informativo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, continua ad essere redatto per gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato.

Art. 11.

(Stipendi spettanti agli avvocati dello Stato)

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste tre classi di stipendio corrispondenti rispettivamente agli stipendi delle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale.

La prima classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di sostituto avvocato, viene attribuita agli avvocati dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di vice avvocato, viene attribuita, secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello

Stato che abbiano un'anzianità utile di quattro anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di sostituto avvocato generale, viene attribuita, secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di cinque anni nella seconda classe.

Art. 12.

*(Conferimento dell'incarico
di avvocato distrettuale dello Stato)*

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato cui da almeno cinque anni sia stata attribuita l'ultima classe di stipendio, ovvero, limitatamente alle sedi delle avvocature distrettuali che abbiano il maggior numero di affari secondo le statistiche dell'ultimo decennio, a vice avvocati generali, previo il loro consenso. Il numero dei vice avvocati generali che assumono l'incarico di avvocato distrettuale non può in alcun tempo essere superiore a sette.

La cessazione del suddetto incarico è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 13.

(Incarico di segretario generale)

L'incarico di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato cui sia stata attribuita l'ultima classe di stipendio.

L'incarico di segretario generale non può essere ricoperto per più di cinque anni continuativi.

In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni, con esclusione di quella prevista nel terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, così come sostituito nel secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 14.

(Nomina a vice avvocato generale dello Stato)

Le promozioni a vice avvocato generale dello Stato sono fatte per i primi due terzi a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità.

Allo scrutinio per le promozioni a scelta sono ammessi su loro domanda gli avvocati dello Stato che, alla data in cui si rendono vacanti posti da attribuirsi a scelta, abbiano conseguito da almeno sei anni l'ultima classe di stipendio, esclusi coloro che siano stati nominati avvocati dello Stato a seguito dell'esame di idoneità previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Lo scrutinio previsto nel comma precedente viene effettuato dalla Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato secondo i criteri — con le modalità da stabilirsi con regolamento — dell'anzianità di ruolo, del rendimento desunto sia dagli affari assegnati, trattati e definiti nell'ultimo decennio sia dagli incarichi ricoperti nello stesso periodo, della qualificazione professionale desunta dall'esame di alcuni lavori relativi all'ultimo quinquennio, per metà segnalati dai singoli scrutinandoli e per l'altra metà individuati con sorteggio o con altro analogo sistema.

La promozione per turno di anzianità è conferita agli avvocati dello Stato che, alla data in cui si rendono vacanti posti da attribuirsi secondo il turno di anzianità, abbiano conseguito da almeno dieci anni l'ultima classe di stipendio, esclusi coloro che siano stati nominati avvocati dello Stato a seguito dell'esame di idoneità previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente

legge. Qualora, alla data suddetta, non vi siano avvocati in possesso dei requisiti prescritti, i posti vengono attribuiti a scelta secondo le norme previste nei precedenti commi secondo e terzo.

Le nomine a vice avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 7 della presente legge, possono essere disposte soltanto in luogo di promozioni a scelta, senza pregiudizio del numero dei posti da conferirsi per anzianità.

Le promozioni a vice avvocato generale dello Stato sono disposte, previa, per quelle a scelta, deliberazione del Consiglio dei ministri sentito l'avvocato generale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

(Rappresentanza e difesa delle regioni a statuto ordinario)

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese alle Amministrazioni delle Regioni a statuto ordinario.

Nei confronti delle suddette Amministrazioni regionali si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Provincie, i Comuni, i loro consorzi e gli altri enti locali si avvalgono della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato per le controversie relative alle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 16.

*(Composizione dell'Avvocatura generale
e delle avvocature distrettuali)*

I commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da vice avvocati generali e da avvocati dello Stato.

Ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale incaricato a norma dell'articolo 12 della presente legge e da avvocati dello Stato che occupino nel ruolo posizioni inferiori a quella dell'avvocato distrettuale ».

Nel terzo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, le parole « procuratori ed aggiunti di procura » sono sostituite dalle parole « sostituti procuratori e procuratori aggiunti ».

Art. 17.

(Istituzione di commissioni di coordinamento presso l'Avvocatura generale dello Stato)

Presso l'Avvocatura generale dello Stato devono funzionare le seguenti commissioni di coordinamento:

prima commissione per i giudizi di costituzionalità;

seconda commissione per il contenzioso internazionale;

terza commissione per il contenzioso amministrativo;

quarta commissione per il contenzioso tributario;

quinta commissione per gli affari penali;

sesta commissione per gli affari civili e di responsabilità della pubblica amministrazione;

settima commissione per il contenzioso relativo ai beni demaniali ed alle acque pubbliche;

ottava commissione per le procedure esecutive e fallimentari.

Le commissioni di coordinamento sono composte da un vice avvocato generale e da due avvocati dello Stato.

Le commissioni di coordinamento vengono sentite sui pareri di massima che l'avvocatura generale sia chiamata a dare, sulle circolari interne da emanarsi per il coordinamento dell'attività difensiva fra tutti gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nonché in merito agli affari di particolare importanza trattati dagli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni di coordinamento verranno stabilite con regolamento da emanarsi con provvedimento dell'avvocato generale, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Funzione dei vice avvocati generali dello Stato)

Salvo quanto previsto nell'articolo 12, primo comma, della presente legge, i vice avvocati generali dello Stato, oltre a trattare gli affari loro affidati, coadiuvano l'avvocato generale nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite e per suo incarico presiedono una o più commissioni di coordinamento di cui al precedente articolo 17.

I vice avvocati generali possono, a domanda, passare nel ruolo dei magistrati degli istituendi tribunali regionali amministrativi per assumere le funzioni di presidente del tribunale. Il numero di coloro che in tal modo assumono dette funzioni non potrà in alcun tempo superare cinque unità.

Art. 19.

Per gli interventi dello Stato nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale secondo l'articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'Avvocatura dello Stato conforma il

suo patrocinio alle direttive del Consiglio dei ministri.

Art. 20.

(Norme integrative sulla Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato)

I quattro rappresentanti degli avvocati e procuratori dello Stato, che debbono fare parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato quali membri effettivi ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti, con voto personale, diretto e segreto, da parte di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali degli avvocati e procuratori dello Stato, in attuazione dell'articolo 7 della suddetta legge.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come relatore ed ha voto consultivo. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il membro meno anziano dei presenti ».

Nel caso in cui la Commissione debba adottare provvedimenti riguardanti alcuni dei propri membri, costoro saranno sostituiti come segue:

- 1) i vice avvocati generali saranno sostituiti da coloro che li seguono nel ruolo;
- 2) i membri elettivi saranno sostituiti da membri supplenti da eleggersi in numero di tre, insieme con quelli effettivi e con le stesse modalità.

Nel caso di assenza o impedimento del segretario generale e nel caso in cui la Commissione debba adottare provvedimenti che lo riguardano, le funzioni di relatore verranno assunte dal vice avvocato generale meno anziano presente.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate, col voto segreto dei presenti, a

maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sette membri.

La Commissione è convocata dall'avvocato generale ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o quando almeno tre membri effettivi ne facciano richiesta. Per effettuare gli scrutini per le promozioni a scelta previsti nell'articolo 14 della presente legge, la Commissione deve essere convocata entro due mesi dalla data in cui si rendono disponibili posti di vice avvocato generale dello Stato.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 21.

(Attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato)

La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni previste dai precedenti articoli e quelle attribuitele dalle norme non incompatibili con la presente legge, pronuncia sui ricorsi prodotti dagli avvocati e procuratori dello Stato in materia di assegnazioni e trasferimenti di sede ed è sentita in ordine alle designazioni o alle proposte per il conferimento degli incarichi e per le nomine ad arbitri.

Art. 22.

(Uffici distaccati presso il Ministero degli esteri e presso i due rami del Parlamento)

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Inoltre, presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica potrà, su richiesta del Presidente di ciascuna Camera, essere istituito un ufficio distaccato del-

l'Avvocatura generale dello Stato, per le attività legali e di consulenza giuridica richieste dal Presidente stesso.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di sostituto avvocato generale possono essere ammessi agli scrutini per la promozione a scelta a vice avvocato generale dello Stato, anche se non sono in possesso dell'anzianità prescritta dal secondo comma dell'articolo 14 della presente legge. Le prime nomine a vice avvocato generale dello Stato, per scelta, in applicazione della presente legge, devono essere effettuate non appena la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato sarà stata integrata a norma dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Le nomine per anzianità verranno fatte subito dopo.

Gli avvocati distrettuali dello Stato, ai quali l'incarico sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano a ricoprire l'incarico anche se non sono in possesso dell'anzianità prevista nell'articolo 12 della presente legge. I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali per la prima volta esclusivamente a loro domanda.

Gli attuali sostituti avvocati generali, vice avvocati e sostituti avvocati sono collocati nell'unica qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Ai sostituti avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già un'anzianità di quattro anni dalla nomina, viene attribuita la seconda classe di stipendio. Da questa data comincia a decorrere per essi l'anzianità utile per conseguire la terza classe di stipendio a norma del quarto comma dell'articolo 11 della presente legge.

Ai vice avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già un'anzianità di cinque anni dalla nomina, viene attribuita la terza classe di stipendio. Da questa data cominciano a decorrere per essi le anzianità utili ai fini della promozione a vice avvocato generale previste dall'articolo 14, secondo e quarto comma.

Ai sostituti avvocati e vice avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora l'anzianità prevista nei due precedenti commi per l'attribuzione della classe di stipendio superiore a quella corrispondente alle rispettive qualifiche, vengono riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta dai commi terzo e quarto dell'articolo 11 della presente legge e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, gli anni maturati nella qualifica di provenienza.

Finchè non saranno nominati i quattro rappresentanti degli avvocati e procuratori dello Stato, la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato continuerà ad esercitare le sue funzioni nell'attuale composizione soltanto per gli affari particolarmente urgenti.

Art. 24.

(Altre disposizioni transitorie)

I procuratori capo, i quali abbiano maturato quattro anni di anzianità nella qualifica, sono sottoposti a scrutinio a scelta da parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e, qualora conseguano non meno di quaranta punti su cinquanta, sono iscritti nella qualifica di avvocato dello Stato con l'attribuzione della seconda classe di stipendio e vengono collocati nel ruolo di seguito a coloro cui viene attribuita la seconda classe di stipendio a norma del precedente articolo 22, quarto comma.

I procuratori capo, i quali non abbiano l'anzianità prevista nel comma precedente, saranno sottoposti a scrutinio non appena avranno maturato tale anzianità. Essi, fino a quando non conseguano l'iscrizione nella qualifica di avvocato, conservano *ad personam* la qualifica attualmente rivestita ed il trattamento economico corrispondente.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono tenuti vacanti tanti posti quanti sono i procuratori capo che non hanno ancora conseguito l'iscrizione nella qualifica stessa.

All'atto dell'inquadramento nella qualifica di avvocato sarà riconosciuta ai procuratori capo, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza per il periodo eccedente i primi quattro anni di permanenza nella qualifica stessa.

Coloro che rivestono la qualifica di procuratore alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non conseguano la qualifica di avvocato dello Stato nei modi previsti dall'articolo 6 e seguenti, conservano la qualifica rivestita *ad personam* ed il trattamento economico corrispondente, e sono tenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica di avvocato dello Stato.

Coloro che conseguono la nomina ad avvocato dello Stato in applicazione dei precedenti commi non possono essere ammessi allo scrutinio a scelta di cui al secondo comma dell'articolo 14 della presente legge.

I procuratori aggiunti ed i sostituti procuratori attualmente in servizio conseguono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la classe di stipendio e la relativa anzianità di ruolo complessivamente già maturata nei limiti consentiti dall'attuale ordine di ruolo.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 25.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni annui, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato . .	1
Vice avvocati generali dello Stato	18
Avvocati dello Stato	247
Sostituti procuratori dello Stato	40
Procuratori aggiunti dello Stato .	10

316